REGOLAMENTO (CE) N. 1971/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1084/1999 che stabilisce l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia [1], in particolare l'articolo 6,

(1) considerando che la Grecia ha chiesto che, oltre al «Sanctions Bureau» del ministero degli Esteri, un'altra autorità sia elencata tra le autorità competenti;

(2) considerando che è pertanto necessario emendare l'elenco delle autorità competenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1084/1999 della Commissione [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1084/1999, alla voce «Grecia», si aggiunge il testo seguente:

«Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Δ/νση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κα Μπάρτζη-Κος Ιγγλέσης
οδ. Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα

Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate of External Trade
Mrs. Bartzi or Mr. Iglesis
1, Kornarou Street
GR-105 63 Atene
Tel.: (30-1) 328 60 51-53
Fax: (30-1) 328 60 94, 328 60 59».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente

[1] GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 7.
[2] GU L 131 del 27.5.1999, pag. 29.